



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD023/398/21 DEL 17/11/2021

ITER 15307/21

DIPARTIMENTO Agricoltura

SERVIZIO Supporto Specialistico all'Agricoltura-DPD023

OGGETTO: Contributi per danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture L.R. 10/2003 **anno 2021**. Approvazione elenco domande ammesse, importo dell'aiuto e contestuale impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art.2 che identifica gli animali selvatici protetti e l'art 26, che istituisce, a cura di ogni regione, un fondo destinato alla prevenzione ed agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;
- la Legge regionale 24 giugno 2003, n° 10 "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica" che all'art. 4 prevede che la Regione possa concedere contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture;
- la Legge Regionale 28 gennaio 2004 n.10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" che, tra l'altro, all'art 49 comma 3 e 6 destina ulteriori risorse al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica;
- la Legge Regionale n. 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" che all'art. 3 lett. i, prevede la riassunzione da parte della regione Abruzzo delle competenze in materia di ristoro dei danni già esercitate dalle Province a norma della L.R. 10/03;
- la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalle Province in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica;

DATO ATTO che, con la deliberazione n°762 del 15 dicembre 2017, la Giunta regionale ha disposto:

- l'istituzione di un regime di aiuto in "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per l'erogazione di contributi per danni alle colture agrarie e forestali ed al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L.R. 10/2003;
- che nelle more della necessaria ridefinizione dell'impianto normativo, all'accertamento, valutazione e liquidazione dei danni provveda questo Dipartimento attraverso i propri Servizi;

VISTA la deliberazione n°131 del 15/023/2021 di modifica del disciplinare recante: "Modalità operative per la concessione di contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali al di fuori dei Parchi", approvato con DGR. n. 762/2017;

TENUTO PRESENTE che ammontano a 757.282,00 le somme disponibili nell'anno 2021 per i contributi da erogare per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole zootecniche e forestali al di fuori dei parchi di cui:

- 50.000,00 euro per i danni causati dagli animali protetti ai sensi delle norme nazionali e unionali, stanziati sul capitolo 102341 articolo 4 del bilancio dell'esercizio in corso;
- 737.282,00 euro per i danni causati dagli animali non protetti della l.r. 10/2003, di cui 649.250,00 stanziati con legge di bilancio sul capitolo 102341 art 2 e 88.032,00 quale parte delle somme incassate a titolo di tasse per l'esercizio venatorio, destinate ai danni ai sensi dell'art. 49 comma 3 L.R. 10/2004 e stanziati sul capitolo 142332 art 5 del bilancio dell'esercizio in corso;

DATO ATTO che sulla base delle modalità operative approvate con DGR 131/21 *“Il contributo afferisce a danni di importo non inferiore a 250 euro”*;

DATO ATTO altresì che gli ulteriori criteri di finanziamento e le priorità fissate dalla DGR citata sono:

“a. danni causati alle imprese agricole da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A) della L.R. 10/2003;

b. danni causati alle imprese agricole da altri animali selvatici;

c. danni causati da animali selvatici a soggetti diversi dalle imprese agricole.

2. Le domande con priorità a) sono indennizzate fino al 100% del danno stimato; ove le risorse siano insufficienti, i contributi sono liquidati a favore delle domande pervenute con tale priorità, in proporzione all’ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. Con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio si procede a determinare il contributo spettante alle domande aventi priorità b) e, ove possibile, a quelle aventi la priorità c).”

VISTI gli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura, nei quali è definito l'esito istruttorio delle domande pervenute relative a danni per il periodo dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 ed è riportato il danno accertato per ogni singola domanda ammontante a **2.238.289,27**;

DATO ATTO che sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA e tenuto conto della finalizzazione dei finanziamenti disponibili e delle priorità ed esclusioni previsti dalla DGR 131/21, sono stati elaborati i seguenti elenchi riportanti:

- le istanze per danni causati da animali protetti dalle norme unionali e nazionali, per un importo complessivo di **81.110,00** euro **ALLEGATO I**;
- le istanze per danni causati alle imprese agricole dagli ulteriori animali di notevole interesse faunistico di cui all’Allegato A) della L.R. 10/2003 per un importo complessivo di **2.571.732,90** euro **ALLEGATO II**;
- le istanze per danni causati da altri animali selvatici a imprese agricole pari complessivamente a **11.555,91** euro, **ALLEGATO III**;
- le istanze con priorità c) per danni causati da animali selvatici a soggetti diversi dalle imprese agricole pari complessivamente a **9.269,31** euro, **ALLEGATO IV**;
- le istanze con danni accertati inferiori alla soglia di ammissibilità e pertanto da escludere dall’aiuto, per un importo complessivo di **3.045,51** euro **ALLEGATO V**;

CONSIDERATO che le risorse disponibili destinate a indennizzare i danni causati non sono sufficienti ad indennizzare integralmente i danni e che pertanto occorre applicare le priorità stabilite al punto 6 dell’Allegato A alla DGR n°131/2021 e determinare la percentuale del contributo erogabile ad ogni azienda nel limite delle risorse disponibili;

DATO ATTO che sulla base delle priorità stabilite al punto 6 dell’Allegato A alla DGR n°131/2021 e delle risorse disponibili è possibile erogare contributi alle sole domande ammissibili aventi priorità a), vale a dire danni causati alle imprese agricole da “Specie animali di notevole interesse faunistico” riportate **nell’ALLEGATO II**, nella misura del:

- 61,64% per i danni causati dagli animali protetti dalle norme unionali e nazionali;
- 34,47% per i danni causati dagli altri animali di notevole interesse faunistico inclusi nell’allegato A) della L.R. 10/2003;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare l’elenco delle domande ammesse all’aiuto per i danni causati da animali protetti dalla normativa nazionale e unionale, **ALLEGATO VI**, riportante per ciascuna domanda l’importo dell’aiuto spettante,
- approvare l’elenco delle domande ammesse all’aiuto presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A della L.R.

10/2003, **ALLEGATO VII**, riportante per ciascuna domanda l'importo massimo dell'aiuto spettante;

- assumere impegni di spesa, distinti per ogni Servizio competente a effettuare i conseguenti pagamenti, per la somma complessiva di Euro **787.282,00 con esigibilità 2021**, di cui: 649.250,00 euro sul capitolo 102341 art. 2, 50.000,00 sul capitolo 102341 art. 4 e 88.032,00 euro sul capitolo 142332 art. 5, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna selvatica, di cui alla L.R. 10/2003;
- rinviare a successivi provvedimenti che saranno assunti dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DATO ATTO che il seguente provvedimento non è soggetto agli obblighi del CIG;

VISTE:

- la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la legge regionale n. 3 del 25 marzo 2002 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm., ed in particolare l'art. 83, comma 3, lett. e);
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26;

DETERMINA:

Per i motivi riportati in narrativa

1. **DI PRENDERE ATTO** degli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura, nei quali è definito l'esito istruttorio delle domande pervenute per l'accesso ai contributi per i danni da fauna selvatica di cui alla L.R. 10/2003, per un totale complessivo accertato di Euro **2.238.289,27** nel periodo dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021;
2. **DI ESCLUDERE** dalla erogazione dei contributi le istanze relative a danni accertati non superiori a 250 euro riportate analiticamente nell'elenco **ALLEGATO V**;
3. **DI STABILIRE** che per l'anno 2021, sulla base della finalizzazione dei finanziamenti disponibili e delle priorità ed esclusioni previsti dalla DGR 131/21 può essere riconosciuto un contributo:
 - pari al **61,64%** del danno accertato per le domande presentate dalle imprese agricole in relazione ai danni non inferiori a 250 euro causati da animali protetti da norme nazionali e unionali riportati nell'Allegato A della L.R. 10/2003;
 - pari al **34,47%** del danno accertato per le domande presentate dalle imprese agricole in relazione ai danni non inferiori a 250 euro causati da "altri animali di notevole interesse faunistico" riportati nell'Allegato A della L.R. 10/2003;
4. **DI APPROVARE** gli elenchi delle domande da ammettere all'aiuto, **ALLEGATI VI e VII**, nei quali è riportato per ciascuna domanda l'importo massimo dell'aiuto spettante;
5. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro **787.282,00** sullo stanziamento disponibile dell'esercizio finanziario 2021 di adozione del presente atto di attribuzione del contributo (giuste modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) di cui: 649.250,00 euro sul capitolo 102341 art. 2 (cod. piano dei conti 1.04.03.99.000), 50.000,00 sul capitolo 102341 art. 4 e 88.032,00 sul capitolo 142332 art 5, (cod. piano dei conti 1.04.03.99);
6. **DI STABILIRE** che vadano assunti i seguenti distinti impegni per un totale complessivo di Euro **787.282,00**:
 - Quanto a euro 356.020,73 sul capitolo 102341 art. 2 con la seguente descrizione "*Legge regionale 10/2003 Contributi 2020 per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture e alla zootecnia STA SUD*";
 - Quanto a euro 101.961,73 sul capitolo 102341 art. 2 e quanto a euro 33.688,82 sul capitolo 102341 art. 4 con la seguente descrizione "*Legge regionale 10/2003 Contributi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture e alla zootecnia STA ovest*" (totale impegno STA OVEST euro 135.650,55);

- Quanto a euro 191.267,54 sul capitolo 102341 art. 2, euro 46.580 sul capitolo 102341 art. 4 e quanto a euro 88.032,00 sul capitolo 142332 art. 5 con la seguente descrizione “*Legge regionale 10/2003 Contributi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture e alla zootecnia STA OVEST*” (totale impegno STA OVEST euro 295.610,72);
7. **DI RINVIARE** a successivi provvedimenti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
 8. **DI DARE ATTO** che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., art. 26 la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento ne costituisce condizione legale di efficacia.
 9. **DI DARE ATTO** altresì che gli ALLEGATI da I a VII formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Antonella Gabini
(firmato digitalmente)